



# COMUNE DI FONTEVIVO

## PROVINCIA DI PARMA

### ORDINANZA N. 32 del 01/07/2022

**Oggetto:** **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN PROPRIETA' PRIVATA IN ADIACENZA ALLA SEDE FERROVIARIA DEL COMUNE DI FONTEVIVO**

#### IL SINDACO

**VISTA** la nota trasmessa da RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna, pervenuta in data 07/06/2022 agli atti prot. n. 6981 del 08/06/2022, avente ad oggetto “Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per misure di prevenzione incendi in proprietà privata, in adiacenza alla sede ferroviaria”, nella quale si richiede al Sindaco:

- l’emissione di specifica Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente a carico dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie, richiamandoli al rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, stabilite dagli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/1980;
- di prevedere nel medesimo atto l’obbligo in capo ai possessori a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

#### CONSIDERATO

- che l’art. 52 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”*;

- che l’art. 55 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”*;
- che l’art. 56 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: *“Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell’art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.”*

**CONSIDERATI** i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, la possibile propagazione degli incendi dalla sede ferroviaria ad aree più vaste;

**RITENUTO** opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate, provvedendo in merito al fine di tutelare la pubblica e la privata incolumità;

**PRECISATO** che relativamente all’assunzione del presente atto si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, in considerazione dell’esigenza di celerità del procedimento, essendo lo stesso connesso alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica e privata;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## **ORDINA**

**a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio di Fontevivo, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:**

- di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/80, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;
- di mettere in atto costantemente nel tempo verifiche e controlli in merito e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, di porvi rimedio immediatamente;
- in capo ai possessori a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il

fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

### **DISPONE**

che la presente sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa alla prefettura di Parma [protocollo.prefpr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpr@pec.interno.it);
- trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Fontanellato [protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it);
- trasmessa alla Polizia Locale;
- trasmessa in copia a RFI [rfi-dpr-dtp.bo.got.ute@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.bo.got.ute@pec.rfi.it);

### **RENDE NOTO**

- che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza;
- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art 5 Legge 241/90 a cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'arch. Lara Albertini – Responsabile del Settore VI Assetto e uso del Territorio – SUAP – Ambiente e Protezione civile e Responsabile ad interim del Settore IV Lavori pubblici – viabilità e patrimonio;

### **RAMMENTA**

- che il mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai proprietari dagli articoli sopra citati del DPR 753/1980 può far sorgere, in capo agli stessi, responsabilità nei confronti di RFI o dei gestori di servizi ferroviari, qualora derivino danni a carico della rete ferroviaria o interruzioni forzate del servizio ferroviario;
- che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt.38 e 63 del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;

### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla piena data di pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.

**IL SINDACO  
FIAZZA TOMMASO / InfoCamere  
S.C.p.A.**